

Esami di Stato 2022/23 e alunni disabili

■ Paola Martano ■

L'esame di Stato è un momento importante nella vita di ogni studente perché rappresenta un passaggio simbolico fondamentale nel percorso di crescita, oltre a costituire il momento finale dell'intera esperienza scolastica. Gli studenti devono vivere questo momento con serenità, consapevoli del loro impegno e degli sforzi fatti.

In quest'ottica di valorizzazione degli studenti si pone l'Ordinanza 45 del 9 marzo 2023 che, agli articoli 24 e 25, disciplina gli esami di stato del secondo ciclo d'istruzione, dettando disposizioni specifiche in merito alle **procedure per gli studenti** che hanno disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA), bisogni educativi speciali e che hanno frequentato corsi di istruzione in ospedali, strutture di cura o istituti penitenziari.

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in conformità all'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale. **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valo-**

re equipollente o non equipollente, in base al piano educativo individualizzato (PEI).

La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe riguardante le attività svolte, le valutazioni effettuate e l'assistenza prevista, predispone una o più prove differenziate in linea con gli interventi educativi-didattici previsti nel PEI. Le prove d'esame, se di valore equipollente, determinano il conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Non viene fatta menzione dello svolgimento di prove equipollenti sul diploma.

La commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del consiglio di classe contenute nel documento del 15 maggio e della relazione allegata sull'alunno H, coerentemente

con il PEI, previo parere della commissione. Il docente di sostegno partecipa alla riunione preliminare, svolge assistenza alle prove scritte e al colloquio, partecipa alle operazioni di correzione, se ne è richiesta la presenza.

I testi della prima e della seconda prova scritta sono resi disponibili in codice Braille per le scuole che lo richiedono per i candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille, possono essere richiesti ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico. Anche l'utilizzo di altri ausili idonei, normalmente utilizzati durante l'attività scolastica ordinaria, è autorizzato. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono resi disponibili in conformità alle richieste delle singole scuole.

In casi eccezionali e debitamente documentati, è possibile richiedere, per le prove scritte per candidati ricoverati o presso case di reclusione, un apposito plico cartaceo tramite l'USR di riferimento.

In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe e delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, **può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione**

delle prove scritte da parte del candidato con disabilità.

Il colloquio dei candidati con disabilità viene effettuato in conformità con le disposizioni previste dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 62 del 2017. La commissione sottopone a ciascun candidato una serie di materiali in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato, da cui inizia il colloquio. **Le commissioni possono modificare, se necessario, le griglie di valutazione per le prove scritte e la prova orale, in conformità con il PEI.**

Per gli studenti con disabilità che non svolgono prove d'esame equivalenti o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, verrà rilasciato un attestato di credito formativo ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Decreto Legislativo 62/2017.

Il punteggio complessivo delle prove scritte verrà registrato nel verbale e potrà essere calcolato automaticamente utilizzando l'applicativo "Commissione Web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. **Tuttavia, la menzione delle prove d'esame non equivalenti verrà inclusa solo nell'attestato e non sui tabelloni dell'istituto o nell'area documentale riservata del registro elettronico accessibile a tutti gli studenti della classe interessata.**

Gli studenti che vengono ammessi dal consiglio di classe a seguire un percorso di

studio conforme alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di una valutazione positiva durante lo scrutinio finale, riceveranno un credito scolastico per il terzultimo e penultimo anno, basato sulla votazione del PEI. Per lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicheranno le disposi-

zioni previste dall'articolo 11.

L'esame di Stato è senz'altro un momento importante per gli alunni, specialmente per quelli con disabilità, perché deve anche valorizzare il loro percorso formativo e la loro crescita personale richiedendo un grande impegno di professionalità e sensibilità per tutti gli insegnanti coinvolti.